



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 519/2016 R.G.L.

promossa da:

, rappresentati e difesi, giusta delega in calce al ricorso, dagli avv.ti Alberto Guarisio, Livio Neri e Mara Marzolla, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano viale Regina Margherita n. 30.

RICORRENTI in RIASSUNZIONE



CONTRO

M.A. S.r.l. società che ha incorporato la M.A.C. Metallurgica Assemblaggi Cartenterie S.r.l., a seguito di fusione eseguita con atto del notaio [redacted], con sede legale in Melfi, in persona dell'amministratore delegato dott. [redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted], elettivamente domiciliata presso il primo in Torino via Mercantini 5, per procura a margine della memoria di costituzione.

CONVENUTA in RIASSUNZIONE

Oggetto: licenziamento collettivo.

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti:

come da ricorso depositato in via telematica in data 14.6.2016 e 16.6.2016

Per la convenuta:

come da memoria difensiva depositata in data 9.9.2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.1 comma 48 l. 92/12 Angeli Fausto ed altri trentuno litisconsorti adivano il Tribunale di Torino chiedendo accertarsi l'illegittimità del licenziamento loro intimato ai sensi della legge n. 223/91. A fondamento del ricorso deducevano:

- di aver lavorato alle dipendenze della M.A.C. Metallurgica Assemblaggi Carpenterie s.r.l. presso lo stabilimento di Brescia con inquadramento nei livelli 3° e 4° C.C.N.L. metalmeccanici;
- che in data 1.4.1999 la M.A.C. s.r.l. aveva acquistato da IVECO il ramo d'azienda rappresentato dal reparto stampaggio lamiere dello stabilimento di Brescia e che con accordo sindacale 2.4.1999 la società si era impegnata a mantenere nell'area bresciana l'attività produttiva;
- che, ciò nondimeno, la datrice di lavoro aveva comunicato, ai sensi degli artt.4 e 24 L. 223/91, l'avvio di una procedura per riduzione di personale per 84 unità con cessazione della attività presso il polo di Brescia;
- che in assenza di accordo sindacale, in data 25.2.2013 la M.A.C. s.r.l. aveva comunicato che l'unico criterio di scelta adottato era integrato dalla appartenenza dei lavoratori all'organico dello stabilimento di Brescia connesso alla cessazione della attività presso tale sito;
- che l'opzione adottata dalla parte datoriale era illegittima, giacché i criteri legali di cui all'art. 5 comma 1 l. 223/1991 dovevano essere applicati con riferimento a tutti i lavoratori con analoghi profili operanti presso gli stabilimenti della M.A.C. s.r.l.



dislocati sul territorio nazionale.

Sulla base di tali premesse i ricorrenti chiedevano l'accertamento della inefficacia/illegittimità dei licenziamenti intimati con lettere di recesso datate 25 febbraio 2013 con conseguente condanna alla reintegrazione ex art. 18 commi 4 e 7 S.L. ovvero la condanna di M.A.C. al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 18 commi 5 e 7 S.L.

Il giudice adito, all'esito della fase sommaria di cui all'art.1 comma 49 l. 92/12, respingeva il ricorso.

Con sentenza in data 21.11.2013 il Tribunale respingeva altresì l'opposizione spiegata dai lavoratori avverso l'ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza resa in data 25.9.2014, respingeva il reclamo proposto ex art. 1 comma 58 L. n. 92/2012 da 23 dei ricorrenti soccombenti.

Ricorrevano per Cassazione Angeli Fausto e altri 18 lavoratori.

La Suprema Corte, con sentenza n. 4925/2016, dichiarava estinto il giudizio nei confronti di 13 ricorrenti che avevano depositato atti di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. notificati alla controparte e da questa accettati, avendo le parti sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale; accoglieva i motivi di ricorso dei restanti lavoratori cassando la sentenza impugnata in relazione al primo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.



Il giudizio veniva riassunto da Angeli Fausto,

nei confronti di MA s.r.l., incorporante M.A.C. Metallurgica Assemblaggi Carpenterie s.r.l., chiedendo dichiararsi la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e comunque annullare il licenziamento loro intimato da MA s.r.l. (già MAC s.r.l.) e, conseguentemente, in via principale condannare MA s.r.l., ex art. 18 commi 4 e 7 S.L., a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro nonché a pagare loro una indennità pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione sulla base degli importi mensili di euro

oltre al versamento dei contributi previdenziali. In via subordinata i ricorrenti chiedevano la condanna di MA s.r.l. al pagamento della indennità risarcitoria ex art. 18 commi 5 e 7 S.L.

MA s.r.l. costituendosi in giudizio chiedeva la reiezione del reclamo proposto con atto depositato in data 16.6.2014 e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 1022/14; in via subordinata, in considerazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 12, e dell'art. 5, comma 3, L. 223/1991, limitare l'indennità risarcitoria omnicomprensiva al minimo di legge, valorizzando a tali fini il comportamento delle parti, ai sensi del V comma dell'art. 18 L. 300/70; in via



ulteriormente gradata, previa, se del caso, assunzione di informazioni ex art. 213 c.p.c. presso la DTL competente circa la situazione lavorativa e reddituale dei reclamanti dalla data di cessazione del rapporto, previa emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del modello unico relativo all'anno 2013 e seguenti, tenere conto dell'aliunde perceptum.

All'udienza del 16 novembre 2016 è intervenuta la conciliazione tra Antonio Bazzani e MA S.r.l. e, all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza resa in data 25.9.2014, aveva confutato le argomentazioni poste a sostegno del gravame, rimarcando che l'art. 5 l. 223/91 riconduceva la fase di individuazione dei lavoratori da licenziare al "rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4 comma 2"; che, di conseguenza, la disposizione che regolava i criteri di scelta del personale nei cui confronti indirizzare il provvedimento espulsivo si poneva in stretta connessione con la fase procedurale scandita dall'art. 4, di guisa che la platea del personale da estromettere dal processo produttivo doveva esser individuata tenendo conto dei motivi tecnici, produttivi, organizzativi comunicati con la dichiarazione di apertura della procedura ed oggetto di confronto in sede sindacale che, nella specie, era da ritenersi rispettosa dei canoni sanciti dalla disposizione invocata. La Corte negava, quindi, che potesse configurarsi un obbligo di repechage a carico di parte



aziendale e, sotto altro versante, osservava che la società non era incorsa in violazione dell'accordo in data 2/4/99 data la natura programmatica del testo ed il notevole lasso temporale intercorso fra la conclusione dell'atto e l'irrogazione del provvedimento espulsivo.

Nel ricorso per Cassazione i lavoratori denunciavano con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 commi 1 e 3 1. 223/91. Stigmatizzavano l'impugnata sentenza per aver identificato il complesso aziendale nella entità produttiva individuata nella comunicazione di cui all'art. 4 comma 3, reputando legittimo il licenziamento di tutti i dipendenti addetti allo stabilimento di Brescia mediante la sola applicazione del criterio di appartenenza a quella sede. Argomentavano che detta opzione interpretativa trascurava i dettami dell'art. 5 che fa esplicito richiamo alla nozione di complesso aziendale al fine di individuare i lavoratori da collocare in mobilità.

Con il quarto mezzo di impugnazione deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi 9 e 12 1. 223/91. Criticavano la sentenza impugnata per aver accertato il rispetto degli obblighi di comunicazione sanciti dalla cennata disposizione, osservando, per contro, che la società aveva completamente omesso di indicare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che l'avrebbero indotta a limitare l'impatto della riduzione di personale al solo stabilimento di Brescia. La comunicazione recava, invero, riferimento ad una perdita economica riferita allo stabilimento indicato, in assenza



di alcuna comparazione rispetto alle altre unità produttive della articolata struttura aziendale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure. Richiamati i principi affermati in precedenti pronunce, ha ulteriormente ribadito che *"ciò che la normativa in esame preserva, anche all'esito della novella di cui alla l. 92 del 2012 applicabile alla fattispecie ratione temporis, è allora la finalità autenticamente informativa della comunicazione prevista dall'art.4, comma 3, L. cit., per la corretta selezione del personale eccedente e la scelta, nel rispetto dei criteri convenzionali o legali, dei singoli lavoratori da licenziare; e il giudice è chiamato, senza indebite interferenze sul merito delle scelte imprenditoriali ma senza neppure venir meno ai propri compiti di controllo, a presidiare tale ratio di garanzia dell'equilibrio tra gli interessi del datore di lavoro alla riorganizzazione della propria impresa (in vista del suo mantenimento sul mercato, anche in funzione di salvaguardia dell'occupazione, sia pure parziale, mediante il processo di ristrutturazione compiuto) e del singolo lavoratore alla conservazione del proprio posto di lavoro"*. La Corte di Cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio è chiamato ad attenersi: *"la platea dei lavoratori interessati al licenziamento collettivo può essere limitata agli addetti ad una unità sulla base di oggettive esigenze aziendali e il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, sia le ragioni alla base della limitazione dei licenziamenti ai*



dipendenti dell'unità o stabilimento in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine a quella soppressa o ridotta, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti".

Deve preliminarmente darsi atto che, in seguito all'intervenuta conciliazione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio tra

MA S.r.l..

Nel merito, occorre premettere che MAC s.r.l. aveva dato avvio alla procedura per riduzione di personale con comunicazione ai sensi ex degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991 alle OO.SS. in data 3 dicembre 2012 del seguente tenore:

"La nostra associata MAC – Industria Metallurgica Assemblaggi Carpenterie S.p.A. con sede legale in Chivasso (TO), in via Caluso, n. 50, opera nel settore dell'“auto motive”, che sconta un drastico e strutturale calo dei volumi richiesti dal mercato.

In particolare, relativamente allo stabilimento di Brescia, sito in via Voltorno, n. 62, nonostante gli sforzi da tempo intrapresi, l'inarrestabile contrazione della domanda, sommata agli elevati costi fissi, genera una gestione economicamente in perdita, che la Società non è in grado di sopportare ulteriormente.

Detta situazione ha determinato un andamento fortemente involutivo dei principali indicatori economico-finanziari, con una perdita d'esercizio per il sito di Brescia pari a euro 4.670.000 annui nel 2009, euro 3.169.000 annui nel 2010, euro 3.137.000 annui nel 2011; tendenza negativa aggravatasi nel corso del corrente anno 2012.

Per tali ragioni, la Società ha disposto la progressiva e strutturale cessazione



totale dell'attività dello stabilimento di Brescia.

Per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della cessazione dell'attività, la Società ha dato la propria disponibilità ad aderire al piano delineato dal Prefetto di Brescia il 19 ottobre 2012, articolato in molteplici azioni mirate a favorire la rioccupazione del personale occupato, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e un articolato piano di gestione del personale in esubero strutturato su: mobilità finalizzata al pensionamento, mobilità volontaria, dimissioni con incentivo, segnalazione ad Enti, Istituzioni ed agenzie locali, ricollocazione, rioccupazione, outplacement, iniziative di autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale.

Preso atto tuttavia che, come comunicato da FIOM-CGIL, l'assemblea dei lavoratori ha respinto il citato piano delineato dal Prefetto di Brescia, la Società si trova costretta ad avviare la procedura di mobilità per tutto il personale occupato presso lo stabilimento di Brescia, sito in via Volturmo, n. 62.

Per gli effetti dell'art. 4, Legge n. 223/91, come modificato dall'art. 1 Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 151, sono indicati, nell'allegato alla presente comunicazione, i profili professionali e la collocazione aziendale del personale in eccedenza e abitualmente impiegato nello stabilimento di Brescia, pari a 84 unità.

Il personale indicato verrà licenziato e posto in mobilità, secondo quanto disposto dalla Legge 23 luglio 1991 n. 223, esauriti i termini procedurali dalla citata legge indicati. Non sono previsti interventi patrimoniali diversi da quelli già previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva....." (doc. 11 ricorrenti).

L'indicata comunicazione, muovendo dal presupposto che la procedura di licenziamento collettivo abbia interessato la sola unità produttiva di Brescia per cessazione di attività, omette di enunciare le esigenze tecnico produttive ed organizzative del



complesso aziendale che hanno dato luogo alla delimitazione della platea del personale da selezionare con riferimento unicamente a quello occupato presso il sito di Brescia, trascurando altresì di menzionare le ragioni per cui la società non ha ritenuto di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento ad altre unità produttive dislocate sul territorio nazionale, di cui alcune vicine a quella soppressa.

La citata comunicazione non individua in alcun modo le ragioni del ristretto ambito in cui l'azienda ha limitato la scelta dei lavoratori interessati alla riduzione di personale. Nella fattispecie trattasi, peraltro, di complesso aziendale con diverse unità produttive e consistente numero di dipendenti con fungibilità delle mansioni, circostanza che avrebbe consentito la comparazione tra tutti i lavoratori che si trovavano in posizione fungibile.

Parte reclamata oppone che possa ritenersi sufficiente, al fine dell'adozione dell'unico criterio fondato sul collegamento occupazionale con l'unità produttiva di Brescia interessata dalla cessazione di ogni attività, il riferimento contenuto nella comunicazione al piano delineato dal Prefetto di Brescia che prevedeva l'ipotesi di trovare soluzioni alternative al licenziamento attraverso il trasferimento ad altri siti geograficamente vicini a quello soppresso, la ricollocazione e la rioccupazione, proposta prefettizia che l'assemblea dei lavoratori aveva respinto. A fronte del rifiuto preventivamente espresso dai lavoratori non poteva permanere l'obbligo datoriale



di disporre detti trasferimenti, licenziando, in luogo dei lavoratori addetti al sito cessato, quelli, o parte di quelli occupati in diverse e distanti unità produttive al fine di consentire l'occupazione di lavoratori che avevano manifestato l'indisponibilità al trasferimento.

L'assunto non è condivisibile.

Trattasi di una fase pregressa che aveva portato da parte del Prefetto di Brescia alla elaborazione di una articolata proposta, piano al quale, nel suo complesso, l'assemblea dei lavoratori non avevano ritenuto di aderire e tale circostanza non esimeva certo l'azienda dal rispetto della specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura della procedura di mobilità, previsti dalla legge n. 223 del 1991, finalizzati a consentire un effettivo confronto sindacale con la consapevole partecipazione da parte delle OO.SS. alla gestione della ristrutturazione e la disamina delle dedotte esigenze aziendali, nonché ai lavoratori di poter verificare la non arbitrarietà dei licenziamenti loro intimati.

Tale difetto degli obblighi di informazione di cui all'art. 4 comma 3 l. 223/91 non integra un mero vizio formale della comunicazione ma la violazione assume valenza sostanziale, concretandosi l'ipotesi di giustificato motivo oggettivo manifestamente insussistente in quanto espressamente escluso dalla volontà contrattuale. Quale ulteriore effetto della illegittima selezione originaria consegue altresì la violazione dei criteri di scelta per la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare



agli addetti alla unità produttiva di Brescia senza essere messi a confronto con i dipendenti operanti presso altre sedi e svolgenti mansioni omogenee.

A tali licenziamenti si applica il regime di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 18 L. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 92/2012. Conseguentemente, in accoglimento del reclamo, i licenziamenti intimati devono essere annullati e MA s.r.l. deve essere condannata a reintegrare i reclamanti nel posto di lavoro ed a pagare loro un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base dei seguenti importi mensili, non contestati, pari ad euro

, oltre rivalutazione e interessi, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno dei licenziamenti fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali.

In ordine alla deduzione dell'aliunde perceptum i lavoratori hanno evidenziato di essere disoccupati e iscritti alle liste di mobilità e ed il datore di lavoro, onerato della relativa prova, nulla ha allegato al riguardo.

Le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dei reclamanti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,



Dichiara estinto il giudizio tra Antonio Bazzani e MA s.r.l. per intervenuta conciliazione.

In accoglimento del reclamo annulla i licenziamenti intimati a

_____ e condanna MA

s.r.l. a reintegrarli nel posto di lavoro ed a pagare loro un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto sulla base dei seguenti importi mensili: euro 1 _____

1 _____

_____, oltre rivalutazione e interessi, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi.

Condanna MA S.r.l. a rimborsare ai ricorrenti in riassunzione le spese di giudizio liquidate per il primo grado in euro _____ oltre spese forfettarie Iva e Cpa, per il primo giudizio di reclamo in euro _____ oltre spese forfettarie Iva e Cpa, per il giudizio di legittimità in euro _____ oltre spese forfettarie Iva e Cpa, per il presente giudizio di rinvio in euro _____ oltre spese forfettarie Iva e Cpa, oltre al rimborso dei contributi unificati versati in tutti i gradi di giudizio, con distrazione a favore dei difensori.

Così deciso all'udienza del 16 novembre 2016.

IL PRESIDENTE est.



Sentenza n. 698/2016 pubbl. il 23/11/2016
RG n. 519/2016

D.ssa Maria Gabriella MARIANI



